



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot.: 199896/RU

TAR N. 2024 – 016

ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATO POLIETILENE TEREFTALATO ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma, 5 aprile 2024 - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 2 aprile 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 della Commissione del 27 marzo 2024 che, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato ("PET") con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, misurato in base al, o convertito nel, solvente fenolo/1,2 diclorobenzene (50/50), attualmente classificato con il codice NC ex 3907 61 00 (codice TARIC 3907 61 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo, si fa presente che le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto e fabbricato dalle società in seguito è la seguente:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Gruppo Sanfame:— Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd — Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd. — Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd. — Jiangyin Xingtai New Material Co., Ltd.	6,6%	899V
Repubblica popolare cinese	Gruppo Wankai New Materials:— Wankai New Materials Co., Ltd. — Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd.	10,7%	899W
Repubblica popolare cinese	Gruppo China Resources Chemical Innovative Materials: — China Resources Chemical Innovative Materials CO., LTD. — Zhuhai China Resources Chemical	17,2%	899X

	Innovative Materials Co., Ltd.		
Repubblica popolare cinese	Altre società che hanno collaborato	11,1%	Cfr. allegato del Reg 2024/1040
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	24,2%	8999

L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 del regolamento 2024/1040 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte." In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2659 della Commissione sono svincolati in via definitiva.

Il suddetto Regolamento entra in vigore in data 3 aprile 2024.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2024/1040 che, per ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai Servizi della Commissione (DG Taxud).